

COMUNE DI _SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Città Metropolitana di VENEZIA

Verbale n. 10 del 3/5/2017

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.

Il Revisore del Conto del Comune di San Michele al Tagliamento, dr.ssa Antonella Bettiol

Vista la proposta, ricevuta in data 27/4/2017, di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui art.3 c.4 DLgs n. 118/2011 al 31.12.2016 e variazione al bilancio di previsione per reiscrizione a seguito modifica esigibilità".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Rilevato che con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione di giunta in oggetto:

- a) Sono stati individuati i residui attivi da mantenere, da cancellare e da reimputare e tra quelli da mantenere sono stati individuati i residui attivi relativi a crediti di difficile e dubbia esazione ;
- b) Sono stati individuati i residui passivi da mantenere , da cancellare e da reimputare.

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate

Tutto ciò premesso Il sottoscritto Revisore Unico

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui art.3 c.4 DLgs n. 118/2011 al 31.12.2016 e variazione al bilancio di previsione per reiscrizione a seguito modifica esigibilità".

Treviso, li 3 maggio 2017

L'Organo di Revisione
